

Quesito 3

PREMESSO

1. che il disciplinare di gara prevede al punto 6.2 REQUISITI DI IDONEITA' PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA che "...OMISSIS ... I progettisti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, oltre al possesso dei titoli di studio necessari alla redazione sottoscrizione dei documenti progettuali ed all'iscrizione agli albi professionali corrispondenti.
 - a) requisito di capacità economica e finanziaria costituito da un fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, espletati da parte del/dei progettista/i incaricato/i, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara pari al valore stima della progettazione dei lavori, ai sensi dell'art.100, c.11, del decreto legislativo 36/2023 per ciascuna delle categorie di Progettazione indicate nella tabella seguente:
2. che la Linea Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (ora D.Lgs. 36/2023) "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" al punto 2.2.2 Requisiti di partecipazione al sottopunto 2.2.2.1 lett. b) prevede:
"... OMISSIS ...
 - a. il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell'importo a base di gara. OMISSIS;
3. che, la Spettabile Stazione Appaltante "vincola" il possesso del requisito sul fatturato alle categorie di progettazione diversamente da quanto statuito al punto 2.2.2 sottopunto 2.2.2.1 lett. b);
4. quanto al punto 3) garantisce un maggior favor participationis;

Si chiede a Codesta Spett.le S.A. se le previsioni di cui al disciplinare risultano confermate o se le stesse dovranno essere rese perfettamente adesive a quanto disciplinato dal quadro normativo vigente.

Risposta al quesito

Tra i requisiti di gara di cui al punto 6.2 del Disciplinare di gara la S.A. ha lecitamente inserito il requisito di ordine speciale di cui al sottopunto a) conformemente a quanto previsto dal vigente Art. 100, c.8 che recita: *".....per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura..."*.

Pertanto la richiesta di possesso del sopracitato requisito di ordine speciale si configura perfettamente nel quadro normativo vigente e risulta confermata.

II RUP

Ing. Christian Corradi